




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2994-B

Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione

(Approvato dalla Camera e modificato Senato – A.S. 1934)

SECONDA EDIZIONE

N. 234 – 1° luglio 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2994-B

Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S. 1934)

SECONDA EDIZIONE

N. 234 – 1° luglio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2994-B

Titolo breve: **Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti**

Iniziativa: governativa

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Commissione di merito: VII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Coscia

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

referita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla VII Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 9	4
AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA	4
ARTICOLO 1, COMMA 11	5
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'AUTONOMIA	5
ARTICOLO 1, COMMA 23	6
MONITORAGGIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI CENTRI DI ISTRUZIONE PER ADULTI	6
ARTICOLO 1, COMMA 25	7
FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	7
ARTICOLO 1, COMMII 46-47	8
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI	8
ARTICOLO 1, COMMII 54-55	9
PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI E ACCESSO ALLE PROFESSIONI	9
ARTICOLO 1, COMMA 69	11
INCREMENTO DELL'ORGANICO DELLA SCUOLA.....	11
ARTICOLO 1, COMMII 78-79	12
COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO	12
ARTICOLO 1, COMMA 94	13
NUCLEO PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	13
ARTICOLO 1, COMMII DA 95 A 107 E COMMA 201	14
PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI	14
ARTICLO 1, COMMA 129	27
VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE	27
ARTICOLO 1, COMMA 130	28
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI	28
ARTICOLO 1, COMMA 131 E 132	28
LIMITE DELLA DURATA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.....	28
ARTICOLO 1, COMMII 133-134	29

PERSONALE SCOLASTICO IN POSIZIONE DI COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO	29
ARTICOLO 1, COMMI DA 147 A 150	32
CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI (<i>SCHOOL BONUS</i>)	32
ARTICOLO 1, COMMA 151.....	33
DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA.....	33
ARTICOLO 1, COMMI 174-175	34
SERVIZI DI PULIZIA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.....	34
ARTICOLO 1, COMMA 202.....	36
«FONDO “LA BUONA SCUOLA” PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE SCOLASTICA»	36
ARTICOLO 1, COMMA 203.....	37
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE	37
ARTICOLO 1, COMMI 204 E 205.....	37
COPERTURA FINANZIARIA	37
ARTICOLO 1, COMMA 206, ULTIMO PERIODO	42
DESTINAZIONE DI RISPARMI AL FONDO BUONA SCUOLA	42

PREMESSA

Il disegno di legge reca “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera¹, è stato modificato in seconda lettura dal Senato.

Si ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Tale documentazione dà conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento, determinata dalla compensazione degli oneri derivanti dalle norme del testo mediante l'utilizzo di risorse, già stanziato per le finalità in esame in particolare dall'ultima legge di stabilità, nonché mediante la riduzione di appositi Fondi iscritti in bilancio. Il Senato, in seconda lettura, ha in larga parte mantenuto la medesima impostazione: infatti vengono utilizzati, sostanzialmente, gli stessi mezzi di copertura presenti nel testo licenziato dalla Camera, il principale dei quali riguarda le risorse stanziato con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 4, della legge 190/2014)².

Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo, in data 24 giugno 2015, ha trasmesso una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti all'emendamento interamente sostitutivo presentato la Commissione di merito (emendamento 1.1000 dei Relatori). La RT, predisposta dal Ministero dell'istruzione, è accompagnata da una Nota della Ragioneria generale dello Stato contenente l'indicazione di alcune modifiche da apportare al testo, al cui recepimento è stata subordinata la verifica positiva dell'emendamento da parte della stessa RGS. Successivamente il Governo ha presentato l'emendamento 1.9000, sostanzialmente identico al precedente 1.1000, ma integrato con le predette modifiche richieste dalla RGS³. Il testo iniziale

¹ Si ricorda che, con riferimento al disegno legge esaminato dalla Camera in prima lettura, sono state predisposte la Nota di verifica n. 208 del 5 maggio 2015 e la Scheda di analisi n. 56 del 13 maggio 2015, rispettivamente riferite al testo iniziale del provvedimento e al testo come modificato dalla Commissione di merito.

² Con l'articolo 1, comma 4, della legge 190/2014 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo "La buona scuola", con la dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2016.

Ulteriori mezzi di compensazione degli oneri recati dal provvedimento sono costituiti dalla riduzione dei seguenti Fondi (v. commi 204 e 205):

- Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali;
- Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006).

Quest'ultima copertura finanziaria (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) è stata introdotta dal Senato, mentre le tre indicate in precedenza che erano già presenti nel testo iniziale, ancorché per importi che sia la Camera sia il Senato hanno successivamente modificato (in ragione della variazione degli oneri da compensare).

³ V. resoconto dei lavori dell'Assemblea del Senato – seduta n. 473 del 25 giugno 2015. Nell'occasione il presidente della Commissione Bilancio ha rilevato che “l'emendamento 1.9000 riproduce - praticamente in maniera uguale, nel senso che cambiano solo questioni di puro *drafting* - l'emendamento 1.1000, che era stato già preso in esame dalla

dell'emendamento 1.9000 è stato poi a sua volta corretto, fra l'altro, in ottemperanza ad un rilievo della Commissione Bilancio del Senato circa l'utilizzo dei risparmi previsti dai commi 95-105⁴. Su tale ultimo testo (emendamento 1.9000 testo corretto) il Governo ha posto la questione di fiducia.

Nella presente Nota sono esaminate esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, dando conto della documentazione sopra richiamata.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 9

Affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica

Il testo approvato dalla Camera (S.1934) all'articolo 2, comma 5, dispone che al fine di rafforzare, tra l'altro, l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e dalla pesca sociale.

Il Senato, ha modificato le disposizioni, sostituendo la precedente formulazione con una novella all'articolo 4, comma 5-*quater*, del DL 104/2013, in materia di affidamento e gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 5, del DL 104/2013 dispone che il Ministero delle politiche agricole, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, elabori appositi programmi di educazione alimentare (...). All'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il successivo comma 5-*quater*, del DL 104/2013, dispone altresì che, per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari a strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti debbano prevedere che sia garantita

Commissione Bilancio, la quale aveva condizionato il proprio nulla osta all'accoglimento, ex articolo 81 della Costituzione, di una serie di modifiche che erano state proposte in sede di relazione tecnica dal Ministero dell'economia. L'emendamento 1.9000 ha recepito tutte le condizioni in maniera puntuale”.

⁴ Sul punto si rinvia alla scheda dedicata al comma 206 del provvedimento in esame.

un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.

La novella introdotta prevede che la quota garantita di prodotti provenienti dalla filiera corta e biologica comprenda anche i prodotti ittici. Viene inoltre specificato che la predetta quota di prodotti sia comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità.

Il **prospetto riepilogativo** non considera le disposizioni.

La **relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non sono previsti nuovi o maggiori oneri, atteso che ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, tenuto conto che le disposizioni in esame, a differenza di quelle già approvate dalla Camera, non prevedono meri criteri di priorità né recano una espressa clausola di non onerosità, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere che le modifiche introdotte possano determinare un incremento di costi a parità di quantità fornite, con conseguenti maggiori oneri per il servizio erogato dalle mense scolastiche.

ARTICOLO 1, comma 11

Modalità di finanziamento dell'autonomia

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934) all'articolo 2, commi 6 e 7, prevede che il Ministro dell'istruzione provveda con decreto al finanziamento delle istituzioni scolastiche e alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

Il Senato, ha modificato le disposizioni, prevedendo che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione provveda, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di

funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica entro la fine di ottobre in via preventiva e provvisoria l'ulteriore risorsa finanziaria, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, entro il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al successivo comma 142 viene fissata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, al fine di poter elevare i livelli di programmazione finanziaria, a carattere pluriennale, dell'attività delle scuole.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale con la quale si individuano i tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di consentire alle stesse una adeguata programmazione delle attività nel piano triennale.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni fissano un termine specifico (settembre di ciascuno anno) per l'erogazione della prima *tranche* di finanziamento a carico del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, riferita al periodo settembre-dicembre dell'anno scolastico. Qualora tale scadenza non corrisponda a quella già rispettata in via amministrativa per l'erogazione delle risorse in questione, le previsioni in esame potrebbero determinare effetti negativi di cassa. Al fine di escludere un impatto negativo sui saldi, appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

ARTICOLO 1, Comma 23

Monitoraggio per l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione per adulti

Il testo approvato dalla Camera (S 1934), all'articolo 2, comma 20, prevede, tra l'altro, che il Ministro dell'istruzione modifichi il regolamento di cui al DPR 263/2012 (Ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per sostenere e favorire la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici in modo, tra l'altro, da innalzare i livelli di istruzione degli adulti.

Il Senato ha modificato le disposizioni prevedendo che il Ministero dell'istruzione effettui, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al regolamento di cui al DPR 263/2012

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che – sulla base di quanto indicato dalla RT - agli adempimenti a carico del Ministero dell'istruzione e dell'INDIRE, eventualmente aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, i soggetti interessati possano effettivamente provvedere nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 1, Comma 25

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il testo approvato dalla Camera (S.1934), all'articolo 2, comma 22, prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in ragione di 126 milioni annui dall'esercizio 2016 all'esercizio 2021.

Il Senato, ha introdotto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche da 126 milioni a 123,9 milioni per l'anno 2016, confermando la quota di 126 milioni annui dal 2017 al 2021.

Il **prospetto riepilogativo**, ascrive alla norma i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti		123,9	126,0	126,0		123,9	126,0	126,0		123,9	126,0	126,0

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dell'incremento di spesa previsto.

ARTICOLO 1, commi 46-47

Istituti tecnici superiori

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934), all'art. 6, co 1-3, dispone che dall'anno 2016 una quota di almeno il trenta per cento delle risorse destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori - messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione a valere sul Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - debba essere assegnata alle singole fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, per finalità premiali. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono emanate le linee guida per conseguire una serie di obiettivi indicati dal testo in materia di istruzione e di formazione sul territorio⁵.

Il **Senato** ha introdotto **modifiche e integrazioni** al **comma 47** (già comma 3 dell'art.6). In particolare, sono stati così integrati i requisiti delle fondazioni di partecipazione ed i possibili interventi in materia di istruzione e di formazione sul territorio:

- la dotazione minima del patrimonio richiesta alle fondazioni di partecipazione - ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto - è stata portata da 100.000 a 50.000 euro;
- è stata introdotta la possibilità, per le fondazioni già esistenti, di attivare nel territorio provinciale percorsi di formazione in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a

⁵ Fra gli obiettivi indicati dal testo, nella formulazione approvata dalla Camera in prima lettura, si segnala (art. 6 comma 3):

- lo snellimento delle procedure per le prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori (anche attraverso modifiche alla composizione delle commissioni di esame);
- la partecipazione dei soggetti pubblici - senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci - in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori;
- la dotazione di un patrimonio delle Fondazioni - ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto - non inferiore a euro 100.000 e comunque in grado di garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.

legislazione vigente. In tal caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si provvederà a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi 54-55

Percorsi degli istituti tecnici superiori e accesso alle professioni

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934), all'art. 6, co 4-11, dispone quanto segue:

- con decreto del Ministro dell'istruzione sono emanate, senza oneri per la finanza pubblica, linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile, al fine di unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina, anche attraverso un'integrazione delle commissioni d'esame (comma 4);
- sono introdotte disposizioni in materia di qualificazione e di accesso alle professioni che non presentano profili di carattere finanziario (commi da 5 a 8);
- è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2015 per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale (comma 9);
- viene autorizzato il Ministero dell'istruzione ad erogare un contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 e di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli istituti superiori di studi musicali ex pareggiati. L'erogazione dei contributi è effettuata sulla base dei requisiti indicati dal testo ed avviene seguendo un'apposita graduatoria, fino a esaurimento delle predette risorse. I contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi (comma 10);
- gli oneri derivanti dai commi 53 e 54 (=2 milioni per il 2015 e 3 milioni annui dal 2016), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università [autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 537/1993] (comma 11).

Il **Senato** ha introdotto **modifiche** ai commi 54 e 55 (già commi 10 e 11 dell'art. 6 del testo approvato dalla Camera).

In particolare, il comma 54 è stato riformulato prevedendo, in luogo dell'erogazione di un contributo, l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del DL 104/2013.

Quest'ultima norma prevede che "nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex paraggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro".

Inoltre la predetta spesa è stata incrementata, passando da 1 milione per il 2015 e 3 milioni annui a decorrere dal 2016 (misura iniziale) a **2,9 milioni** per il 2015 e **5 milioni** annui a decorrere dal 2016 (misura approvata dal Senato).

Sempre con riferimento al comma 54, il Senato ha soppresso la parte del testo che disciplinava l'accesso, da parte degli istituti interessati, alle predette risorse.

Non si prevede più, quindi, che l'erogazione dei contributi sia effettuata sulla base dei requisiti indicati dal testo, fino ad esaurimento delle risorse stanziato, e sia espressamente finalizzata alla copertura di spese di personale con relativi oneri riflessi.

Il successivo comma 55 è stato modificato al fine di assicurare la copertura dell'incremento di spesa introdotto dal Senato al comma 54. In particolare, alla spesa complessiva derivante commi 53 e 54 (pari a 3,9 milioni per il 2015 ed a 5 milioni annui a decorrere dal 2016) si dovrà provvedere:

- per euro 2 milioni nel 2015 e 3 milioni dal 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università [autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 537/1993].

Questa parte della copertura finanziaria era già prevista nel testo licenziato dalla Camera, nella medesima misura indicata attualmente. La parte che segue, invece, è stata aggiunta dal Senato;

- per i restanti euro 1,9 milioni per il 2015 e 2 milioni dal 2016, ai sensi di quanto previsto dal comma 204 (ossia mediante la riduzione del Fondo "La buona scuola", del Fondo per interventi strutturali di politica economica, del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
Comma 53	1				1				1			
Comma 54	2,9	5	5	5	2,9	5	5	5	2,9	5	5	5
Minori spese correnti												
Comma 55	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3

In coerenza con quanto previsto dal testo (comma 55), la parte restante della copertura finanziaria (1,9 mln per il 2015 e 2 mln a decorrere dal 2016), eccedente le predette compensazioni è incorporata nelle riduzioni complessive di spesa disposte dal successivo comma 204.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 69

Incremento dell'organico della scuola

Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca⁶ un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Si rammenta che il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, reca le norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Il citato articolo 64 era, fra l'altro, finalizzato alla riduzione del personale della scuola (sia docente che ATA).

Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si procede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero

⁶ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto interministeriale di cui al primo periodo.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà alle stesse comunque nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto interministeriale di cui al primo periodo.

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti riguardo all'effettiva portata normativa delle disposizioni in esame che prevedono la costituzione annuale di un contingente di ulteriori posti, riconducibili ad esigenze transitorie, ma inderogabili, fattispecie questa che sembrerebbe riconducibile alle esigenze organiche di fatto. Inoltre le disposizioni richiamano l'applicazione di normative già in vigore nonché il "limite delle risorse disponibili annualmente".

Al fine di meglio comprendere la portata finanziaria delle disposizioni, andrebbe quindi chiarito se le stesse abbiano carattere meramente confermativo di quanto già attuato in via amministrativa in base alla legislazione vigente ovvero prefigurino meccanismi innovativi per soddisfare le predette esigenze.

Tanto premesso si osserva che alla copertura di tale ulteriore contingente sono destinate sia unità di personale "aspirante alle stipule di contratti a tempo determinato" sia unità di personale a tempo indeterminato. Appare utile chiarire in quale misura il meccanismo coinvolga un numero di posti aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già riconducibili all'organico dell'autonomia.

ARTICOLO 1, commi 78-79

Competenze del dirigente scolastico

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934) all'art. 9 disciplina le competenze del dirigente scolastico.

Il **Senato** ha introdotto modifiche, che prevedono, tra l'altro che:

- il dirigente scolastico garantisca un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali nello svolgimento del proprio ruolo di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (comma 78);
- a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico proponga gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni:

La relazione tecnica afferma che si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 94

Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934), all'art. 9, comma 17, stabilisce che il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici possa essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione.

Il **Senato** ha previsto che tale articolazione possa includere una diversa composizione del nucleo medesimo in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.

Non risulta modificata l'autorizzazione di spesa per 7 milioni annui nel triennio 2016-2018 già prevista nel testo approvato dalla Camera.

Il **prospetto riepilogativo** non modifica gli effetti già ascritti alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 7 milioni annui sui tre diversi saldi.

La **relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto della norma.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale è necessaria una conferma del Governo, che la diversa composizione del nucleo di valutazione non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 1, Commi da 95 a 107 e comma 201

Piano straordinario di assunzioni

Le norme in esame (commi 95-107) - già contenute nell'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati (S. 1934) - sono state modificate nel corso dell'esame presso il Senato. Inoltre il Senato ha introdotto il comma 201, non presente nel testo licenziato dalla Camera.

Si ricorda che quest'ultimo testo prevedeva che il piano straordinario di assunzioni - concernente i posti non coperti e disponibili e quelli derivanti dal potenziamento dell'offerta formativa - interessasse i vincitori del concorso 2012 e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Senato ha previsto criteri diversi per la copertura dei posti già esistenti e quelli di nuova costituzione. Inoltre il nuovo testo definisce in modo puntuale il numero dei posti di nuova istituzione, indicandolo, con riferimento ai diversi gradi di istruzione e tipologie di posti, in apposita tabella allegata al provvedimento. Per quanto riguarda i criteri di individuazione del personale da assumere, le novità introdotte possono essere riassunte come segue:

1. la maggior parte del personale assunto sui posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2015-2016 entrerà in servizio entro il 15 settembre 2015 o attraverso le ordinarie procedure per l'immissione in ruolo previste ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 o attraverso una procedura straordinaria che interesserà i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito il 24 settembre 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento;
2. i posti residui nell'organico di diritto ed i posti per il potenziamento dell'organico dell'autonomia saranno, invece, assegnati in data non indicata in via normativa, ma con decorrenza giuridica 1° settembre 2015. Questi posti sono riservati ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito il 24 settembre 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento.

Le modifiche introdotte, intervengono inoltre sulle categorie di coloro che possono essere assunti; la nuova formulazione prevede, infatti, che, in prima istanza, siano espletate le ordinarie procedure per l'immissione in ruolo previste ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 che prevedono, fra l'altro, anche l'assunzione del personale iscritto nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti il 2012 e, stabilisce che anche gli idonei

del concorso del 2012, e non solo i vincitori, siano destinatari dei provvedimenti di assunzione (commi 95-107).

Conseguentemente il comma 201 quantifica l'onere derivante dalle modifiche alla dotazione organica complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche statali in misura pari a **544,18 milioni di euro per l'anno 2015, 1.828,13 milioni di euro per l'anno 2016, 1.839,22 milioni di euro per l'anno 2017, 1.878,56 milioni di euro per l'anno 2018, 1.915,91 milioni di euro per l'anno 2019, 1.971,34 milioni di euro per l'anno 2020, 2.012,32 milioni di euro per l'anno 2021, 2.053,60 milioni di euro per l'anno 2022, 2.095,20 milioni di euro per l'anno 2023, 2.134,04 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.169,63 milioni di euro per l'anno 2025.**

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO ED INDEBITAMENTO NETTO			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti								
Piano di assunzioni	544,2	1.828,1	1.839,2	1.878,6	544,2	1.828,1	1.839,2	1.878,6
Maggiori entrate								
Effetti indotti					263,9	886,6	892,0	911,1

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, l'onere lordo non varia nel 2015 e si riduce di 25,3 milioni nel 2016, di 26,5 milioni nel 2017 e di 31 milioni nel 2018.

La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono l'assunzione, per l'anno scolastico 2015/2016 di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito (GdM) del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché di alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 296/2006.

Si prevede, infatti, l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a 55.258 posti.

Tali posti, unitamente ad altri 47.476 posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.

Al fine di quantificare l'onere recato dalle norme, la relazione tecnica individua cinque fattispecie che contribuiscono a determinare la platea dei soggetti destinatari dei provvedimenti di assunzione:

1. assunzioni su posti vacanti e disponibili per cessazioni;
2. assunzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013;

3. assunzioni su posti in organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2014/2015;
4. assunzioni dal 1° settembre 2015 su posti del potenziamento, che saranno utilizzati per coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di fatto. Nel caso in questione si tratta di 6.446 posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità oltre l'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013;
5. assunzioni dal 1° settembre 2015 su posti di organico funzionale di nuova costituzione.

Nella relazione tecnica è fornito un quadro riepilogativo, di seguito riprodotto nella tabella 1, delle assunzioni che si ritiene di effettuare. Tale quadro è messo a confronto con il numero delle assunzioni, riportate nella tabella 2, ipotizzate dalla relazione tecnica allegata al testo licenziato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati. Le differenze sono sintetizzate nella tabella 3.

Tabella 1

Programma straordinario di assunzioni – testo licenziato dal Senato

	Personale docente				Totale
	Infanzia e primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado	Insegnanti tecnico-pratici	
Assunti su posti vacanti e disponibili per nuove cessazioni	9.729	5.805	6.346		21.880
Assunzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013	6.031	5.274	3.442		14.747
Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali	2.937	4.994	2.918		10.849
Assunzioni su posti già occupati da supplenti fini al 30 giugno	2.180	1.138	3.128		6.446
Assunzioni su nuovi posti	18.133	7.206	22.889	584	48.812
Totale	39.010	24.417	38.723	584	102.734

Tabella 2

Programma straordinario di assunzioni – testo licenziato dalla Camera in 1° lettura

	Personale docente				Totale
	Infanzia e primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado	Insegnanti tecnico-pratici	
Assunti su posti vacanti e disponibili per nuove cessazioni	8.292	4.854	5.102	288	18.536
Assunzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013	3.057	1.252	4.586	0	8.895
Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali	5.515	3.015	7.996	309	16.835
Assunzioni su posti già occupati da supplenti fini al 30 giugno	2.237	1.558	3.725	103	7.623
Assunzioni su nuovi posti	18.133	7.206	22.889	584	48.812
Totale	37.234	17.885	44.298	1.284	100.701

Tabella 3

Programma straordinario di assunzioni – differenza tra i testi licenziati dal Senato e dalla Camera in prima lettura

	Testo licenziato dal Senato	Testo licenziato dalla Camera	Differenze
Assunti su posti vacanti e disponibili per nuove cessazioni	21.880	18.536	+3.344
Assunzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013	14.747	8.895	+5.852
Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali	10.849	16.835	- 5.986
Assunzioni su posti già occupati da supplenti fini al 30 giugno	6.446	7.623	-1.177
Assunzioni su nuovi posti	48.812	48.812	0
Totale	102.734	100.701	+2.033

Nei paragrafi che seguono si dà conto dell'onere associato all'assunzione delle unità di personale che appartengono a ciascuna delle categorie elencate.

1) Assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto scuola a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che il numero di assunzioni effettuate a tale titolo è incrementato, rispetto a quello previsto dalla relazione tecnica allegata al testo esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, dal momento che si tiene conto dei dati ormai di consuntivo in possesso del Ministero.

Dalle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può dirsi che dalle stesse assunzioni derivi un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

2) Assunzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 104/2013

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica allegata alla medesima norma, cui si rimanda.

Le fattispecie indicate nei successivi paragrafi numerati da 3 a 5, invece, determinano oneri che sono commisurati all'anzianità di servizio che sarà riconosciuta al personale di nuova assunzione. L'anzianità è determinata procedendo alla ricostruzione della carriera che è effettuata sulla base dei servizi prestati come docente nella scuola negli anni precedenti l'assunzione a tempo indeterminato. La relazione tecnica ipotizza che i neoassunti siano distribuiti, in base alla anzianità di servizio, come riepilogato nella tabella che segue, che è quella propria dei docenti immessi nei ruoli nell'anno scolastico 2011-2012.

Tabella 4

Ipotesi di distribuzione dei neo assunti in base all'anzianità di servizio

Anzianità	Percentuale	Anzianità	Percentuale
0	0,32	12	3,69
1	0,46	13	1,84
2	2,15	14	0,89
3	4,48	15	0,49
4	12,24	16	0,32
5	8,49	17	0,4
6	11,22	18	0,24
7	14,02	19	0,19
8	13,1	20	0,04
9	10,96	21	0,02
10	8,86	22	0,03
11	5,55	23	0,00

Sulla base dei dati sopraesposti è possibile determinare la distribuzione riferita alle classi di anzianità economica del comparto scuola come definite nel CCNL del 4 agosto 2011.

Tabella 5

Ipotesi di distribuzione dei neo assunti in base all'anzianità di servizio nelle classi di anzianità economica previste nel contratto della scuola

Anzianità	Percentuale
0-8	66,48
9-14	31,79
15-20	1,68
21-27	0,05
28-34	0,00
35-	0,00

Detta distribuzione conduce, secondo la relazione tecnica, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:

- il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame, nell'anno scolastico 2011/2012, era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, dopo coloro concretamente assunti nel medesimo anno scolastico 2011/2012 e negli anni successivi. I primi in graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati,

all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;

- a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

3) Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

Dati riportati nella Tabella 1- terza riga

	Infanzia e primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado	Insegnanti tecnico-pratici	Totale
Assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali	2.937	4.994	2.918		10.849

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta, sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e dunque senza diritto alla cosiddetta ricostruzione di carriera. Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

Applicando alla tabella 1-riga 3 le percentuali indicate nella tabella 4 la relazione tecnica determina una ipotesi di distribuzione dei neoassunti tra le varie classi di anzianità economica previste dal CCNL del comparto scuola ed è altresì determinata l'evoluzione di tale distribuzione nel corso degli anni che vanno dal 2016 al 2025.

Ai fini del calcolo dell'onere la relazione tecnica indica quale sia la differenza stipendiale rispetto alla classe economica iniziale dei trattamenti economici spettanti ai docenti che maturano classi stipendiali superiori. Tali differenze sono indicate nella tabella che segue.

Tabella 6

Differenza tra la retribuzione spettante in base all'appartenenza ad una determinata classe di anzianità contrattuale rispetto a quella percepita nella prima classe di anzianità

Anzianità	Infanzia/primaria	Secondaria 1°	Secondaria II°	Insegnanti TP
0-8	-	-	-	-
9-14	3.217	3.733	4.666	3.217
15-20	6.684	7.654	8.839	6.684
21-27	9.437	10.850	13.351	10.789
28-34	13.075	14.905	17.228	14.404
35-	15.097	17.228	19.585	16.450

Per la categoria di personale in oggetto il computo degli effetti finanziari è svolto valutando:

- le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera e riferite al periodo settembre – dicembre 2015;
- le maggiori somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in esito al periodo di prova, sempre a causa della ricostruzione di carriera.

Per quanto concerne la copertura degli oneri relativi allo stipendio base (corrisposto a chiunque presti servizio per il primo anno) si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali (sino al 31 agosto). Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Gli arretrati da corrispondere si riferiscono, come già detto, ai mesi da settembre a dicembre 2015 (quattro dodicesimi), e sono calcolati in misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 3, 4 e 6 si determina, in termini di saldo netto da finanziare, un onere pari a **4,9 milioni di euro per l'anno 2016**.

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive. Il passaggio alle classi successive è valutato a partire dalla distribuzione del personale determinata dall'applicazione alla tabella 1-elemento 4 delle percentuali della tabella 4 e tenendo conto dello scorrere degli anni. Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario supponendo, al fine di giungere ad una stima prudenziale degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che nel periodo considerato

nessuno tra i nuovi assunti vada in pensione. Considerato che l'età media degli stessi è di 41 anni, si può in effetti stimare che gran parte di loro andrà in pensione tra il quindicesimo ed il ventesimo anno successivo al piano assunzionale straordinario.

Tanto premesso, applicando il metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera e tenendo conto dello scorrere del tempo, si determina un onere pari a **20,57 milioni** di euro per l'anno **2016**, **27,26 milioni** di euro per l'anno **2017**, **33,58 milioni** di euro per l'anno **2018**, **39,60 milioni** di euro per l'anno **2019**, **48,54 milioni** di euro per l'anno **2020**, **55,21 milioni** di euro per l'anno **2021**, **61,91 milioni** di euro per l'anno **2022**, **68,71 milioni** di euro per l'anno **2023**, **75 milioni** di euro per l'anno **2024** e **80,73 milioni** di euro per l'anno **2025**.

4) Assunzioni su posti già occupati da supplenti fino al 30 giugno

Vi sono posti di sostegno attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche (organico di fatto). Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2014. L'attivazione di altrettanti posti per il potenziamento di sostegno consentirà di coprire le supplenze di cui trattasi mediante utilizzo annuale dei docenti neoassunti sui posti per il potenziamento in questione. Infatti, i docenti che occupano posti per il potenziamento sono prioritariamente tenuti a coprire i posti vacanti e disponibili. Nel caso in cui il numero di aspiranti all'assunzione che esprimono la preferenza per il sostegno sia inferiore ai posti di sostegno attivati, che siano del potenziamento o meno, quota parte di tali posti rimarrà vacante e disponibile, mentre le relative risorse finanziarie saranno utilizzate, nel 2015/2016 per l'assunzione di supplenti annuali e negli anni dal 2016/2017 per assunzioni a tempo indeterminato da concorso. In altri termini, tutti i posti di organico, per i quali i docenti in possesso dell'abilitazione per il sostegno non esprimano la propria preferenza su questa stessa tipologia di posti, rimarranno vacanti e disponibili, in quanto non utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

- i supplenti "sino al 30 giugno" altrimenti detti "sino al termine delle attività didattiche" non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l'anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano avranno invece diritto a tredici mensilità piene l'anno;

- al termine del periodo di prova (settembre 2016) sarà riconosciuta a tali docenti l'anzianità di servizio maturata con gli impieghi pregressi che determinerà la ricostruzione della carriera sia ai fini della liquidazione nel 2016 degli arretrati riferiti al 2015 (settembre – dicembre) che ai fini della successiva progressione stipendiale.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti "sino al 30 giugno".

Dati riportati nella Tabella 1 - quarta riga

	Infanzia e primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado	Insegnanti tecnico-pratici	Totale
Assunzioni su posti già occupati da supplenti fini al 30 giugno	2.180	1.138	3.128		6.446

Gli arretrati da corrispondere nel 2016 si riferiscono, come già detto, ai mesi da settembre a dicembre 2015 (quattro dodicesimi), e sono calcolati in misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 4, 4 e 6 si determina, in termini di saldo netto da finanziare, un onere pari a **3,04 milioni di euro per l'anno 2016**.

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive. Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente "sino al 30 giugno" e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva.

Tabella 7

Differenza tra la retribuzione spettante in base all'appartenenza ad una determinata classe di anzianità contrattuale rispetto a quella percepita in un anno in caso di supplenza fino al 30 giugno

Anzianità	Infanzia/primaria	Secondaria 1°	Secondaria II°	Insegnanti TP
0-8	5.318	5.733	5.733	5.318
9-14	8.535	9.466	10.399	8.535
15-20	12.003	13.388	14.572	12.003
21-27	14.755	16.583	19.084	16.107
28-34	18.393	20.639	22.962	19.722
35-	20.415	22.962	25.318	21.768

Per quanto concerne la copertura degli oneri relativi ai dieci dodicesimi dello stipendio base (corrisposto a chiunque presti servizio per il primo anno) si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche. Si provvederà, anche in questo caso, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi al pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi al pagamento del personale di ruolo.

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive. Il passaggio alle classi successive è valutato a partire dalla distribuzione del personale determinata dall'applicazione alla tabella 1-elemento 4 delle percentuali della tabella 4 e tenendo conto dello scorrere degli anni. L'onere complessivo è determinato sulla base delle differenze stipendiali indicate nella tabella 5 ed è pari a **48,79 milioni di euro per l'anno 2016, 52,92 milioni di euro per l'anno 2017, 56,80 milioni di euro per l'anno 2018, 60,48 milioni di euro per l'anno 2019, 65,95 milioni di euro per l'anno 2020, 69,97 milioni di euro per l'anno 2021, 74,04 milioni di euro per l'anno 2022, 78,11 milioni di euro per l'anno 2023, 81,94 milioni di euro per l'anno 2024 e 85,43 milioni di euro per l'anno 2025.**

5) Assunzioni su nuovi posti

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione previgente. La relazione tecnica afferma che la norma consente immissioni in ruolo aggiuntive come indicato nella tabella che segue.

Tabella 1- elemento 5

	Infanzia e primaria	Secondaria di 1° grado	Secondaria di 2° grado	Insegnanti tecnico-pratici	Totale
Assunzioni su nuovi posti	18.133	7.206	22.889	584	48.812

Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

Per la categoria di personale in oggetto il computo degli effetti finanziari è svolto valutando:

- le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera e riferite al periodo settembre – dicembre 2015;
- le maggiori somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2015. Si rammenta che in esito al periodo di prova i maggiori esborsi saranno determinati sulla base delle carriere ricostruite. Trattandosi di nuove assunzioni, il maggior onere è dato dall'intero trattamento stipendiale. La tabella che segue indica gli oneri in relazione alle diverse tipologie di scuola e differenziandoli per classi stipendiali.

Tabella 8

Retribuzione percepita in base alla classe di anzianità di appartenenza

Anzianità	Infanzia/primaria	Secondaria I°	Secondaria II°	Insegnanti TP
0-8	31.910	34.400	34.400	31.910
9-14	35.127	38.133	39.066	35.127
15-20	38.594	42.055	43.239	38.594
21-27	41.347	45.250	47.751	41.347
28-34	44.985	49.306	51.629	44.985
35-	47.007	51.629	53.985	47.007

Gli arretrati da corrispondere si riferiscono, come già detto, ai mesi da settembre a dicembre 2015 (quattro dodicesimi), e sono calcolati in misura pari al differenziale

stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 5, 4 e 6 si determina, in termini di saldo netto da finanziare, un onere pari a **22,78 milioni di euro per l'anno 2016**.

A tale importo deve essere aggiunto l'onere per retribuzioni ottenuto utilizzando i dati delle tabelle 1-elemento 5, 4 e 8. Mentre per il 2015 a tutti i dipendenti verrà corrisposto il trattamento dei neo assunti, dal 2016 in poi l'onere, crescente nel tempo, considera i passaggi del personale che matura i requisiti alle classi stipendiali successive. Il passaggio alle classi successive è valutato, come sempre, a partire dalla distribuzione del personale determinata dall'applicazione alla tabella 1-elemento 5 delle percentuali della tabella 4 e tenendo conto dello scorrere degli anni. L'onere complessivo è determinato sulla base dei trattamenti stipendiali indicati nella tabella 8 ed è pari a **544,18 milioni di euro per l'anno 2015, 1.728,04 milioni di euro per l'anno 2016, 1.759,04 milioni di euro per l'anno 2017, 1.788,18 milioni di euro per l'anno 2018, 1.815,83 milioni di euro per l'anno 2019, 1.856,86 milioni di euro per l'anno 2020, 1.877,15 milioni di euro per l'anno 2021, 1.917,66 milioni di euro per l'anno 2022, 1.948,37 milioni di euro per l'anno 2023, 1.977,11 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.003,48 milioni di euro per l'anno 2025**.

Per un'indicazione di dettaglio riguardo al procedimento di calcolo riportato nella relazione tecnica si rinvia alla medesima relazione.

Si riporta di seguito una tabella recante l'indicazione in forma sintetica degli oneri quantificati dalla RT.

Tabella di sintesi (oneri commi da 95 a 107)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Assunzioni su posti occupati da supplenti annuali – arretrati del 2015		4,9									
Assunzioni su posti occupati da supplenti annuali – progressione nelle classi stipendiali		20,57	27,26	33,58	39,60	48,54	55,21	61,91	68,71	75,00	80,73
Assunzioni su posti occupati da supplenti fino al 30 giugno – arretrati del 2015		3,04									
Assunzioni su posti occupati da supplenti fino al 30 giugno – progressione nelle classi stipendiali		48,79	52,92	56,80	60,48	65,95	69,97	74,04	78,11	81,94	85,43
Assunzioni su nuovi posti – arretrati del 2015		22,78									
Assunzioni su nuovi posti – progressione nelle classi stipendiali	544,18	1.728,04	1.759,04	1.788,18	1.815,83	1.856,86	1.887,15	1.917,66	1.948,37	1.977,11	2.003,48
Totale	544,18	1.828,13	1.839,22	1.878,56	1.915,91	.971,34	2.012,32	2.053,60	2.095,20	2.134,04	2.169,63

Al riguardo si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati esposti nella relazione tecnica.

ARTICLO 1, comma 129

Valorizzazione del merito del personale docente

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934), all'art. 13, comma 4 prevede che il Comitato per la valutazione dei docenti, istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, presso ogni istituzione scolastica sia composto da due docenti dell'istituzione scolastica e da rappresentanti dei genitori e degli studenti.

Il **Senato** ha previsto, tra l'altro, che il Comitato includa un componente esterno nominato tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la disposizione.

La **relazione tecnica** si limita a descrivere il contenuto della norma.

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale è necessario acquisire una conferma, che la previsione di un componente esterno nel Comitato non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 1, comma 130

Comitato per la valutazione del merito dei docenti

La norma, introdotta nel corso dell'esame al **Senato**, dispone che la nomina di un apposito **Comitato tecnico scientifico** che dovrà predisporre le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale, da rivedere periodicamente sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali. Viene espressamente esclusa, per i componenti del Comitato, la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

Al riguardo, si prende atto che la norma non prevede compensi né altri emolumenti a fronte dell'attività del Comitato. Andrebbe altresì confermato che dal funzionamento del Comitato non derivino aggravii amministrativi suscettibili di determinare nuovi oneri.

ARTICOLO 1, Comma 131 e 132

Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato

Il testo approvato dalla Camera dei deputati (S. 1934), all'art. 14, prevedono che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non potessero superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

Il **Senato** ha stabilito che il predetto divieto abbia applicazione a decorrere dal 1° settembre 2016 (comma 131).

Non ha subito modifiche sostanziali la norma di cui al comma successivo che stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (comma 132).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i medesimi effetti già indicati con riferimento al testo approvato dalla Camera e riferiti al comma 132.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
Comma 132	10	10			10	10			10	10		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Al riguardo si osserva che il rinvio della decorrenza delle disposizioni al 1° settembre 2016 appare in linea si principio suscettibile di consentire, per il periodo precedente tale data, i rinnovi contrattuali in relazione ai quali - per effetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti - sono emersi oneri, oggetto di copertura ai sensi del successivo comma 132.

In ordine alla modifica apportata al comma 131 appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 1, commi 133-134

Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934) all'art. 15, dispone quanto segue:

- viene prevista la possibilità, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, che si trovi in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge in esame, di transitare nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 330, della legge

190/2014^[7]. Si ricorda che non sono stati ascritti effetti finanziari a tale previsione. Infatti la RT riferita al testo iniziale del disegno di legge ha affermato che le Amministrazioni potranno offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli soltanto utilizzando le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti. La RT ha inoltre precisato che non sono interessate dalla norma le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998^[8] (comma 1);

- il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 448/1998 è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 8, della medesima legge 448/1998. Si ricorda che l'emendamento con il quale la norma è stata introdotta in prima lettura conteneva una parte consequenziale con cui si provvedeva alla copertura dell'onere: quest'ultimo - quantificato in 1,7 milioni di euro nel 2015 e in 3,4 milioni di euro nel 2016 - era coperto mediante una corrispondente riduzione degli importi del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'articolo 24, comma 2, del disegno di legge (comma 2).

Il **Senato** ha integrato il comma 133, precisando che le amministrazioni di destinazione interessate dalla norma sono quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (comma che definisce puntualmente la nozione di amministrazioni pubbliche).

Tale precisazione è stata inserita per recepire una delle condizioni formulate dalla RGS nella relazione tecnica trasmessa al Senato il 24 giugno 2015.

Non è stato invece modificato il comma 135 (già art. 15, co 2, del testo approvato dalla Camera)

⁷ L'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998 ha previsto la possibilità di distacco di un massimo di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica (comma 8, primo periodo). Ha inoltre previsto la possibilità di distacco di un massimo di 100 unità di docenti e dirigenti scolastici presso specifici enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale (comma 8, secondo periodo), nonché di un massimo di 100 unità di docenti e dirigenti scolastici presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente o istituzioni di formazione e ricerca educativa e didattica (comma 8, terzo periodo).

L'articolo 1, comma 57, della legge 228/2012 ha ridotto:

- da 300 a 150 il numero massimo di unità che possono essere distaccate presso l'amministrazione scolastica ai sensi del predetto comma 8, primo periodo;
- da 100 a 50 il numero massimo di unità che possono essere distaccate ai sensi del predetto comma 8, terzo periodo.

A fronte di tali riduzioni, sono stati quantificati effetti di risparmio pari a 3,7 milioni di euro su base annua (comma 8, primo periodo) ed a 1,7 milioni di euro annui (comma 8, terzo periodo).

L'articolo 1, comma 330, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha abrogato - a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 - l'articolo 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge 448/1998, facendo salvi i distacchi e i comandi (150 unità di personale) presso l'amministrazione centrale e periferica, di cui al predetto comma 8, primo periodo.

Con il successivo comma 331, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998 ed altre ipotesi puntualmente individuate dal testo, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni.

⁸ V. nota precedente.

Il Senato, inoltre, ha introdotto il comma 134. Quest'ultimo prevede⁹ che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 190/2014 non si applichino nell'anno scolastico 2015/2016.

Come già segnalato¹⁰, con il comma 331 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° settembre 2015, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1998 ed altre ipotesi puntualmente individuate dal testo, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni.

Ai conseguenti oneri, pari ad euro **12 milioni** nell'anno 2015 e ad euro **25,1 milioni** nell'anno 2016, si provvede ai sensi del successivo comma 204 (che dispone, con finalità di copertura delle principali norme del provvedimento in esame, la riduzione di una serie di Fondi¹¹).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti	12	25,1			12	25,1			12	25,1		
Maggiori entrate tributarie (Effetti fiscali)					5,8	12,2			5,8	12,2		

La relazione tecnica ribadisce, riguardo al comma 133, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti le Amministrazioni che decideranno di offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli dovranno utilizzare, a tal fine, le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti.

Riguardo al comma 134 introdotto dal Senato (disposizione che sospende, per l'anno scolastico 2015/2016, il divieto di utilizzo del personale della scuola in altre pubbliche amministrazioni), la RT quantifica un effetto negativo (=minore risparmio di spesa) pari ad euro 12 milioni per il 2015 e ad euro 25,1 milioni per il 2016.

⁹ Nella formulazione contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo 1.9000 presentato in Assemblea (e oggetto della posizione della questione di fiducia), diverso – per questa parte – dall'emendamento 1.1000 presentato in Commissione.

¹⁰ V. note precedenti.

¹¹ Con il comma 204 vengono ridotti il Fondo "La buona scuola", il Fondo per interventi strutturali di politica economica, il Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

La quantificazione si basa sui seguenti dati ed elementi.

La relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 331, della legge 190/2014 aveva stimato risparmi di spesa pari ad euro 13,7 milioni per il 2015 e ad euro 41 milioni annui a decorrere dal 2016 per il venir meno dei distacchi di 1.371 unità di personale scolastico (per lo più docenti) utilizzati presso gli Uffici scolastici regionali. Al contempo, l'articolo 1, comma 330, della citata legge 190/2014 aveva previsto l'assegnazione in posizione di fuori ruolo, anche per l'anno scolastico 2015/2016, di personale scolastico per 150 unità delle 1.371 unità di cui al comma 331, comportando un maggior onere pari ad euro 1,7 milioni per il 2015 e ad euro 3,4 milioni per il 2016. Pertanto, in base a quanto disposto dai commi 330 e 331, sono stati realizzati complessivamente risparmi di spesa pari ad euro 12 milioni per l'anno 2015, euro 37,6 milioni per il 2016 ed euro 41 milioni a decorrere dal 2017. Di conseguenza, la mancata attuazione, per l'anno scolastico 2015/2016, delle disposizioni di cui al citato comma 331 comporta un minore risparmio di spesa pari ad euro 12 milioni per il 2015 e ad euro 25,1 milioni per il 2016 (otto dodicesimi di 37,6 milioni).

Al riguardo non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, commi da 147 a 150

Credito d'imposta per erogazioni liberali (*school bonus*)

Il testo approvato dalla Camera (S. 1934), all'art. 17, introduce un credito d'imposta in relazione alle erogazioni liberali effettuate in favore degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione.

Il Senato, rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, ha apportato le seguenti modifiche:

- è stato fissato in 100.000 euro annui l'ammontare massimo delle erogazioni ammesse al beneficio (comma 147);
- è stata soppressa la disposizione che prevedeva la non rilevanza del credito d'imposta in esame ai fini del limite massimo annuo di fruizione stabilito per soggetto (già comma 4 dell'art. 17 nel testo approvato dalla Camera);
- è stato introdotto il comma 148 ai sensi del quale il beneficio è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per poi essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero dell'istruzione. La quota pari al 10% delle risorse iscritte nel Fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche destinatarie di un ammontare di erogazioni liberali inferiore alla media nazionale, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione .

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme gli stessi effetti indicati con riferimento al testo iniziale del provvedimento:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti												
Comma 145	0	7,5	15	20,8	0	7,5	15	20,8	0	7,5	15	20,8

La relazione tecnica, in riferimento al comma 148, afferma che la procedura indicata non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la disposizione si limita a definire le modalità di assegnazione di risorse alle istituzioni scolastiche destinatarie delle erogazioni liberali.

La relazione tecnica, inoltre, non considera la modifica introdotta al comma 147, con la quale è stato individuato un limite massimo all'importo della erogazione oggetto di beneficio fiscale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 151

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

L'articolo 18, del testo approvato dalla Camera (S. 1934) introduce una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza scolastica, fino ad un massimo di 400 euro per ciascuno studente.

Il Senato ha introdotto le seguenti modifiche:

- è stata modificata la lettera *e*), del comma 1, dell'art.15 del TUIR relativa alla detrazione IRPEF delle spese per frequenza scolastica, escludendo espressamente le spese per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado tenuto conto che le stesse sono oggetto dell'agevolazione introdotta con la lett. *e-bis* (comma 151, lettera a)).

La modifica si è resa necessaria al fine di evitare una duplicazione della detrazione per le spese relative alla scuola secondaria di secondo grado (già previste dalla normativa vigente nella lettera *e*) del citato art. 15 TUIR ed inserita, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in prima lettura, nella lettera *e-bis*) del medesimo art. 15);

- è stato riconosciuto il beneficio della detrazione per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione anche nei casi in cui le spese sono state sostenute per soggetti fiscalmente a carico (comma 151, lettera c)).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i medesimi effetti sui saldi ascritti al testo approvato alla Camera.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti	0	132	75,5	75,5	0	132	75,5	75,5	0	132	7,5	7,5

Il prospetto riepilogativo riferito alle precedenti formulazioni della norma evidenziava i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SNF, fabbisogno e indebitamento			
	2015	2016	2017	2018
Minori entrate – detrazione IRPEF				
Testo iniziale	0	116,2	66,4	66,4
Modifiche introdotte alla Camera (estensione alla scuola secondaria)	0	16,0	9,1	9,1
Testo approvato in prima lettura dalla Camera	0	132,2	75,5	75,5

La relazione tecnica non considera le modifiche introdotte dal Senato.

Al riguardo, si rileva che il prospetto riepilogativo non quantifica effetti aggiuntivi in relazione alle modifiche introdotte dal Senato che, tra l'altro, estendono il beneficio in esame alle spese sostenute per soggetti fiscalmente a carico. Tale mancata imputazione di effetti è coerente con le quantificazioni riferite al testo originario, che già consideravano il complesso degli studenti iscritti alle scuole interessate nell'anno scolastico 2013-2014. Peraltro, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, appare utile acquisire una valutazione dal Governo riguardo alla prudenzialità della mancata considerazione di un eventuale incremento delle iscrizioni negli anni successivi.

ARTICOLO 1, commi 174-175

Servizi di pulizia negli istituti scolastici

Normativa vigente: l'art. 58, comma 5, del DL n. 69/2013 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistino i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti, nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La norma prevede inoltre che, a decorrere dal medesimo anno scolastico, il numero di posti accantonati non sia inferiore a quello dell'anno scolastico

2012/2013. Si dispone, infine, la riduzione delle risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati per euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

l'articolo 2, comma 1, del DL n. 58/2014 dispone che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2014/2015, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2015, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. La RT allegata alla norma non ascriveva alla stessa effetti onerosi, in quanto la spesa per i servizi di pulizia ed ausiliari rimaneva pari a quella già stabilita a legislazione vigente.

Le norme introdotte dal Senato:

- prorogano a tutto l'anno scolastico 2015/2016 e, comunque, fino a non oltre il 31 luglio 2016, la possibilità, per le istituzioni scolastiche ed educative delle regioni ove non è ancora attiva, o sia stata sospesa, la convenzione-quadro Consip, di provvedere all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi soggetti che li assicurano alla data del 31 marzo 2014 (comma 174);
- dispongono che agli oneri derivanti dal comma precedente, si provveda a valere sulle risorse di cui all'art. 58, comma 5, del DL n. 69/2013¹² (comma 175).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva in primo luogo che né le norme, né la RT quantificano l'onere che viene ascritto al comma 174, cui fa riferimento il successivo comma 175. Tuttavia, viene espressamente previsto che ai medesimi oneri si provveda a carico delle risorse di cui all'art. 58, comma 5, del DL n. 69/2013.

A tale riguardo, si ricorda che la relazione tecnica riferita a tale disposizione quantificava il limite di spesa annuale per il ricorso ai servizi esternalizzati in 280 milioni di euro annui, a fronte di una spesa sostenuta fino all'entrata in vigore della norma pari a 390 mln annui, con un risparmio di 110 mln a decorrere dal 2014. Le risorse recuperate per effetto della disposizione di cui al comma 5, del DL 58/2013 sono state destinate al funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi, al netto di quanto necessario per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'art. 59, comma 9 del medesimo decreto legge che dispone il riutilizzo delle somme impegnate e non pagate nel 2011 e 2012 del Fondo per il merito per nuove finalità (borse per la mobilità) tramite il versamento all'entrata del bilancio.

¹² “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.

Sarebbe quindi necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata finanziaria della disposizione di cui al comma 174. A tal fine andrebbe indicata la stima della maggior spesa prevista e andrebbero forniti elementi di valutazione in merito all'effettiva disponibilità delle risorse da utilizzare, di cui al comma 5 dell'art. 58, del DL 69/2013.

ARTICOLO 1, comma 202

«Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica»

La norma prevede l'iscrizione iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Essa prevede, altresì, che al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Al riguardo, si rileva che, a seguito delle modifiche apportate al Senato, gli stanziamenti del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto al testo approvato dalla Camera, risultano diminuiti per il solo anno 2015 in misura pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 e incrementati per gli anni successivi per un importo pari, rispettivamente, a 220 mila euro per il 2016, a 74,48 milioni di euro per il 2017, a 59,04 milioni di euro per il 2018, a 33,29 milioni di euro per il 2019, a 39,59 milioni di euro per il 2020, a 44,18 milioni di euro per il 2021, a 39,74 milioni di euro per il 2022 a e 45 milioni di euro a decorrere dal 2023. Con riferimento agli incrementi testé richiamati, si fa presente che essi trovano

copertura nell'ambito del successivo comma 204, che reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.

ARTICOLO 1, comma 203

Spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione

La norma introdotta dal Senato, prevede che per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione sia incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO ED INDEBITAMENTO NETTO			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti	1				1			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa, appare utile acquisire i dati e gli elementi alla base della determinazione di tale onere nella misura indicata.

ARTICOLO 1, commi 204 e 205.

Copertura finanziaria

La norma dispone, al comma 204, la copertura finanziaria degli oneri derivanti:

- dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

- dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

In particolare, ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo « La buona scuola », di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La norma, al successivo comma 205, prevede inoltre che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle predette disposizioni, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma in esame, così come previsto dal testo approvato dalla Camera e come richiesto nel parere espresso dalla Commissione bilancio

nella seduta del 6 maggio 2015, distingue gli oneri oggetto di copertura in due tipologie, le autorizzazioni di spesa e le previsioni di spesa.

Riguardo alle previsioni di spesa, il testo approvato dal Senato non reca modificazioni rispetto a quello licenziato dalla Camera mentre, per quanto concerne le autorizzazioni di spesa, esso contiene alcune variazioni, che derivano dal decremento o dall'incremento di risorse già stanziato dal testo Camera ovvero dallo stanziamento di risorse del tutto nuove.

In particolare, tali variazioni riguardano:

- la riduzione, in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2016, dell'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 25);

- l'incremento dell'autorizzazione di spesa concernente l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, in misura pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Tale disposizione, sostituendo la precedente norma¹³ che prevedeva l'erogazione di un contributo complessivo di 1 milione di euro per il 2015 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 in favore degli istituti musicali ex pareggiati, comporta un maggior onere pari complessivamente a 1,9 milioni di euro per il 2015 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016 (articolo 1, comma 55, ultimo periodo);

- la disapplicazione per l'anno scolastico 2015/2016 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge n. 190 del 2014, in materia di comando o distacco del personale del comparto scuola, da cui derivano nuovi oneri pari a 12 milioni di euro per il 2015 e a 25,1 milioni di euro nell'anno 2016 (articolo 1, comma 134);

- la ridefinizione del limite finanziario entro cui è disposto, ai sensi dell'articolo 1, comma 201, l'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Gli oneri che conseguono da tale ridefinizione risultano inferiori, rispetto al testo approvato dalla Camera, in misura pari rispettivamente a 25,22 milioni di euro per il 2016, a 26,48 milioni di euro per il 2017, a

¹³ Articolo 6, comma 10, del testo approvato dalla Camera.

31,04 milioni di euro per il 2018, a 35,29 milioni di euro per il 2019, a 41,59 milioni di euro per il 2020, a 46,18 milioni di euro per il 2021, a 50,84 milioni di euro per il 2022, a 55,43 milioni di euro per il 2023, a 59,81 milioni di euro per il 2024 e a 63,97 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 1, comma 201);

- la rideterminazione dello stanziamento relativo al «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» da istituire presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che risulta decurtato, rispetto al testo approvato dalla Camera, per un importo pari a 2,9 milioni di euro per il 2015 ed è incrementato per gli anni successivi per un importo pari, rispettivamente, a 220 mila euro per il 2016, a 74,48 milioni di euro per il 2017, a 59,04 milioni di euro per il 2018, a 33,29 milioni di euro per il 2019, a 39,59 milioni di euro per il 2020, a 44,18 milioni di euro per il 2021, a 39,74 milioni di euro per il 2022 e a 45 milioni di euro a decorrere dal 2023 (articolo 1, comma 202);

- l’incremento, in misura pari a 1 milione di euro per l’anno 2015, del Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell’amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 1, comma 203).

Venendo ora alla copertura dei predetti oneri, si osserva che, per quanto riguarda l’imputazione degli oneri in misura pari a 1.000 milioni di euro per il 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo per la realizzazione del piano “La Buona Scuola”, di cui alla lettera *a)*, tale disposizione non è stata modificata rispetto al testo originario del disegno di legge. Si ribadisce pertanto che sul pertinente capitolo¹⁴ risultano iscritti nel bilancio triennale 2015-2017 stanziamenti pari ai suddetti importi e che lo stesso, da un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l’anno 2015, le necessarie disponibilità.

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica¹⁵, di cui alla lettera *b)*, si fa presente che tale utilizzo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, posto che, rispetto al testo approvato dalla

¹⁴ Capitolo 1293 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

¹⁵ Capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Camera, ne viene ora previsto un minore utilizzo in misura pari a 9,1 milioni di euro per il 2022, a 8,430 milioni di euro per il 2023, a 12,81 milioni di euro per il 2024 e a 16,97 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Per quanto concerne, inoltre, il ricorso al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, del quale è previsto l'utilizzo in misura pari a 12 milioni di euro per il 2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dalla lettera c), appare opportuno che il Governo assicuri che il suddetto Fondo reca le necessarie disponibilità e che il suo impiego non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per quanto concerne, infine, l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali¹⁶, si fa presente che - rispetto al testo approvato dalla Camera - ne viene ora previsto, da un lato, un minore utilizzo per gli anni 2015 e 2016 pari, rispettivamente, a 5,796 milioni di euro e a euro 24.514.550, e, dall'altro, un maggiore utilizzo per gli anni successivi pari, rispettivamente, a 2,843 milioni di euro per il 2017, a euro 15.054.410 per il 2018, a euro 17.115.650 per il 2019, a euro 20.171.150 per il 2020, a euro 12.397.300 per il 2021, a euro 14.657.400 per il 2022, a euro 55.429.550 per il 2023, a euro 59.810.250 per il 2024 e a 21.025.500 euro a decorrere dal 2025. A tale proposito, appare necessario che il Governo confermi - in ragione del maggiore utilizzo previsto in alcune annualità - la sussistenza delle occorrenti risorse nonché il fatto che tale utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

¹⁶ Capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 1, comma 206, ultimo periodo

Destinazione di risparmi al Fondo buona scuola

La norma, introdotta dal Senato, prevede che gli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione dal Piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015¹⁷, vengano destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo "La buona scuola" di cui al comma 202.

La relazione tecnica, si limita a ribadire il contenuto della disposizione in esame.

Si evidenzia che la relazione tecnica riferisce le proprie valutazioni ad un testo della disposizione in cui si prevede che gli eventuali risparmi derivanti dal Piano di assunzioni vengano accertati – ai fini della loro destinazione al fondo "La buona scuola" - in ciascun esercizio finanziario.

Nel corso dell'esame del maxiemendamento al Senato, tale testo originario è stato modificato prevedendo l'applicazione del predetto meccanismo che tali risparmi vengano accertati e destinati alla medesima finalità, esclusivamente nell'esercizio finanziario 2015; ciò in base a quanto indicato dal Presidente della 5 Commissione nella seduta dell'Assemblea del Senato del 25 giugno 2015¹⁸. In particolare, si è proposto di limitare la disposizione al solo anno di avviamento delle procedure di assunzione (2015) non ritenendo congruente con i principi di contabilità la sua applicazione generale ad ogni esercizio finanziario.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l'utilizzo degli eventuali risparmi, assegnati al Fondo "la Buona Scuola", sia coerente con l'impatto sui saldi stimato in relazione alla destinazione originaria delle medesime risorse¹⁹.

¹⁷ I suddetti risparmi vengono accertati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal Comitato di verifica tecnico-finanziario previsto dal comma 202 al primo periodo.

¹⁸ Cfr.: Assemblea - Resoconto stenografico, della seduta n. 473, del 25 giugno 2015.

¹⁹ Si ricorda che tali risorse, essendo destinate a spese di personale, generano anche effetti indotti di maggior gettito, scontati nel prospetto riepilogativo allegato alla RT ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.